

Studio Lops

Da: "Ordine degli Ingegneri - Provincia di Bologna" <ordine.bologna@ingpec.eu>
Data: lunedì 19 dicembre 2011 12:00
A: "Lops Ugo"
Oggetto: R: Sezione quesiti e risposte



In riscontro Suo quesito, si trascrive di seguito il parere del nostro Consulente legale:

“Come correttamente anticipato dall'iscritto Dott. Ing. Ugo Lops, che di questa specifica materia si è molto e positivamente interessato nel recente passato, l'argomento continua ad essere controverso soprattutto per cattiva informazione di alcuni rami periferici della Pubblica Amministrazione. Ebbene, pur senza l'ambizione di mettere una mia parola definitiva alla questione, risponderai al quesito sottopostomi richiamando alcuni principi fondamentali statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione.

1) Nel nostro codice di procedura civile la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova la cui ammissione, come per altri incumbenti istruttori, è rimessa alla esclusiva disponibilità delle parti e dei suoi difensori; al contrario, essa consiste in uno strumento probatorio non soltanto sottratto alla disponibilità delle parti, bensì anche riservato all'esclusivo prudente apprezzamento del giudice. La consulenza, infatti, è finalizzata all'acquisizione di un parere tecnico necessario affinché il giudice possa valutare (ed infine decidere) argomenti e questioni che comportino specifiche conoscenze. Rientra, quindi, nei poteri discrezionali del giudice stabilire se e quando egli ritenga necessaria la consulenza tecnica e la nomina del proprio ausiliario di giustizia.

2) Come si è appena detto, la nomina del consulente rientra fra i poteri discrezionali del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti e nei limiti di indagine che egli ritenga opportuni; nella designazione del consulente il giudice non è per nulla obbligato a scegliere in albi predisposti, potendo egli fare ricorso alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso letture e ricerche personali. Quindi, il giudice può anche nominare un pubblico dipendente, se egli ne apprezza la competenza tecnica: diversamente, si finirebbe sia con il rendere privo di interesse i principi della discrezionalità e dell'autonomia del giudice, sia con l'impedire al giudice la nomina di un ausiliario con competenze e nozioni che egli ritiene indispensabili al processo.

3) Qualora venga nominato consulente tecnico d'ufficio (cioè del giudice) un pubblico dipendente e che questi accetti l'incarico e lo svolga, in virtù della speciale funzione che egli assume di ausiliario giudiziario egli non è soggetto all'obbligo di una preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione; tuttavia, una doverosa informazione è imposta nell'ambito del rapporto d'impiego.

Augurandomi di essere stato nel contempo sintetico e chiaro, invio distinti ossequi."

Cordiali saluti

DOTT. ING. GIOVANNI GASPARINI

CONSIGLIERE SEGRETARIO ORDINE INGEGNERI BOLOGNA

Da: Lops Ugo

Inviato: mercoledì 30 novembre 2011 19:55

A: Ordine Ingegneri BO PEC

Oggetto: Fw: Sezione quesiti e risposte

Gent.li colleghi ing.ri Monaco e Gasparini,
prima di tutto Vi faccio i miei complimenti per l'attenzione dimostrata sui temi della deontologia e dell'etica professionale, impegno dimostrato anche attraverso la sezione del sito dedicata al dialogo con gli iscritti (mi riferisco in particolare alla sezione quesiti e risposte).

E' proprio dopo aver letto un quesito con risposta in tale sezione (datato 2/9/2010 su: "ruolo di CTU e dipendente nella pubblica amministrazione") che ho pensato scrivere la presente lettera.

1) premessa) Le leggi in merito alla incompatibilità dell'attività di dipendente pubblico con quella autonoma del dipendente stesso non valgono per l'attività di CTU infatti, la direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia infatti, ha risposto con la "[Circolare del CSM del 4 gennaio 1999](#)" nella quale si legge:

"..... ove tale divieto fosse ritenuto applicabile anche in tema di nomina di periti e

consulenti, non solo si svuoterebbe di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria da parte del Giudice, prevista dai vigenti codici di rito, ma si impedirebbe al Giudice, dominus del processo, di avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato soggetto che intende nominare consulente o perito

Nella stessa circolare si legge inoltre che l'indipendenza della Magistratura garantita dall'art.104 della Costituzione anche nell'ambito del delicato momento di scelta del perito, non può essere scalfita da norme che condizionano ad un atto vincolante di una autorità amministrativa l'attività giudiziaria intralciandola. Ne consegue quindi che tali norme non si applicano nel caso specifico degli incarichi di consulenza tecnica o peritale conferiti dall'Autorità Giudiziaria.

La giurisprudenza anche di Cassazione ha successivamente consolidato quanto scritto nella circolare anzi detta stabilendo che l'iscrizione dei consulenti tecnici negli appositi albi in Tribunale, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo; tanto è vero, che la mancata iscrizione del consulente all'albo dei consulenti d'ufficio non incide sulla validità della consulenza.

2 domanda) Malgrado la premessa alcune pubbliche amministrazioni continuano a imporre limiti e divieti ai loro dipendenti. Questo è il caso ad esempio dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna (ex Provveditorato agli Studi) dove purtroppo alcuni dirigenti improvvisano interpretazioni personali originando confusione e quindi difficoltà ai docenti chiamati a svolgere il ruolo pubblico di ausiliario del Giudice. Potrebbe il Consiglio dell'Ordine di Bologna esprimere un proprio autorevole parere sul punto?

In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente per l'attenzione e porgo a tutti i miei più cordiali saluti.

Ing. Ugo Lops